



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ' PUBBLICA VETERINARIA
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO VI ex D.G.S.A.N
Via G. Ribotta, 5- 00144 Roma

DGISAN-6/I.4.c.c.8.12/2011/4
n. 17722 – P- 22/05/2012

Roma,.....

**Agli Assessorati alla Sanità
delle Regioni e Province autonome**
Loro sedi

Agli USMAF
Loro sedi

All'Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma

**Agli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali**
Loro sedi

**Al Comando Carabinieri per la Tutela della
Salute**
Piazza Marconi 25
00144 Roma

**Al Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali**
Via XX Settembre 20
00187 Roma

Alla Federalimentare
Viale Pasteur 10
00144 Roma

Alla Federchimica
Via Giovanni da Procida 11
20149 Milano

Alla Federdistribuzione
Via Albricci, 8
20122 MILANO

Alle Associazioni dei consumatori

**Agli Uffici II, III, IV, V, VIII ex DGSA
Agli uffici VII e VIII della DGSA**

OGGETTO:

**Nuove disposizioni comunitarie riguardanti gli additivi alimentari contenenti alluminio/
Regolamento (UE) n. 1129/2011**

Come è noto nella nuova lista comunitaria di additivi alimentari, istituita con il regolamento UE n.1129/2011 ed in applicazione a partire dal 1° giugno 2013, sono state inserite le sostanze precedentemente autorizzate nell'Unione europea dalle direttive specifiche. Tra queste sostanze consentite nella produzione dei prodotti alimentari sono compresi anche i **coloranti ed alcuni additivi diversi dai coloranti che contengono alluminio**.

Ciò premesso l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che ha valutato la sicurezza dell'alluminio in tutte le fonti alimentari, ha fissato ad 1 milligrammo per chilogrammo di peso corporeo la dose settimanale tollerabile (TWI) di alluminio.

A seguito del parere EFSA la Commissione europea ha modificato le attuali condizioni e dosi d'impiego degli additivi alimentari che contengono alluminio mediante l'adozione di un nuovo provvedimento comunitario, **il regolamento UE n. 380/2012**. In data 4 maggio 2012 è stato quindi pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n.119, il regolamento (UE) n.380/2012 *che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le condizioni di utilizzo e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio*.

In particolare tale regolamento stabilisce, in una nuova tabella, un elenco più ristretto di coloranti che possono essere preparati con i pigmenti di alluminio (**pigmenti coloranti di alluminio/pigmenti di alluminio**) per cui a partire dal **1° agosto 2014** i produttori di coloranti dovranno conformarsi alle nuove disposizioni limitando l'impiego dei pigmenti di alluminio solo alle sostanze riportate nel nuovo elenco (cfr. tabella 3)

Al contempo, **a partire dal 1° febbraio 2013, i produttori di sostanze coloranti** dovranno indicare **obbligatoriamente** sull'etichetta dei loro prodotti il contenuto di alluminio. Ciò al fine di consentire agli **utilizzatori** degli stessi di rispettare i limiti massimi stabiliti per l'alluminio nelle diverse categorie alimentari ove siano utilizzati i coloranti stessi. Detti **utilizzatori, a partire dal 1° agosto 2014**, dovranno assicurare che nei prodotti alimentari posti sotto la loro responsabilità i limiti massimi di alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio e/o da determinati coloranti siano conformi ai valori fissati (cfr. note comprese dal numero 66 al 78 del regolamento UE n.380/2012).

Lo stesso regolamento stabilisce che **i prodotti alimentari** contenenti pigmenti coloranti di alluminio, **legalmente immessi sul mercato prima del 1° agosto 2014**, possono continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o data di scadenza.

Per quanto riguarda **gli additivi alimentari diversi dai coloranti l'alluminio** è presente, come sale e/o come vettore, nelle seguenti sostanze che potranno essere utilizzate in combinazione **fino al 31 gennaio 2014**.

| Numero E | Denominazione |
|--------------|----------------------------------|
| E551 | Biossido di silicio |
| E552 | Silicato di calcio |
| E553a | Silicato di magnesio |
| E553b | Talco |
| E554 | Silicato di sodio e alluminio |
| E555 | Silicato di potassio e alluminio |
| E556 | Silicato di calcio e alluminio |
| E559 | Silicato d'alluminio (caolino) |

A partire dal **1° febbraio 2014** solo alcuni di questi additivi ovvero quelli compresi da E551-E553 potranno essere utilizzati in combinazione nella produzione degli alimenti; mentre il silicato di sodio e alluminio, E554, sarà consentito da solo nel sale destinato al trattamento superficiale del formaggio stagionato (categoria alimentare 1.7.2) con una dose di 20 mg/kg espressa, come residuo, nel formaggio.

Il **silicato di calcio e alluminio**, E556, ed il **silicato d'alluminio** o caolino, E559, saranno consentiti fino al **31 gennaio 2014**, secondo quanto stabilito dalle precedenti disposizioni; mentre la **bentonite**, E558, un'argilla naturale contenente alluminio e non più utilizzata dall'industria, sarà autorizzata soltanto fino al **31 maggio 2013**. Quest'ultimi tre additivi dovranno essere depennati dalle liste comunitarie degli additivi alimentari autorizzati in quanto sostituibili da altre sostanze o non più usati.

Infine sempre tra gli additivi che contengono alluminio il regolamento (UE) n.380/2012 ha modificato le condizioni d'impiego dei seguenti additivi alimentari:

- **i solfati di alluminio**, E520-521;
- **il fosfato acido di sodio e alluminio**, E541;

per cui a partire dal **1° febbraio 2014** gli utilizzatori di tali sostanze dovranno conformarsi alle nuove disposizioni. Tuttavia i prodotti alimentari, legalmente immessi sul mercato prima del **1° febbraio 2014**, potranno continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o data di scadenza.

Anche se il testo del regolamento (UE) n.380/2012 è di difficile lettura sia per le diverse date di applicazione sia per l'inserimento in alcuni casi delle modifiche apportate dal precedente provvedimento comunitario riguardante alcuni coloranti (giallo chinolina, giallo tramonto FCF e Ponceau 4R) l'obiettivo della norma è chiaro: ridurre l'impiego degli additivi contenenti alluminio per evitare che sia superata la dose settimanale tollerabile riveduta.

Pertanto si pregano le autorità sanitarie territorialmente competenti e le associazioni di categoria di dare la massima diffusione alla presente informativa che verrà altresì pubblicata nella sezione dedicata alla "Sicurezza alimentare" riportata sul Portale del Ministero della salute.

Nel ringraziare per la collaborazione si resta a disposizione per gli eventuali chiarimenti che si rendessero necessari.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio Borrello)